



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

Prot. n. 3/2019

Ameglia, 18/02/2019

CONVENZIONE
“SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO CUSTODITO
PRESSO AREE DI PARCHEGGIO-AUTORIMESSE
AUTORIZZATE”

Fra

- Il Sig. D'Andrea Ottavio, in qualità di titolare della Ditta Individuale denominata “Agenzia XXX”, con sede in Sarzana, Via P.Gori 66, 19038 Sarzana (SP), CF DNDTTV60M09I449V, P.I. 00902030113 (di seguito Concedente);

E

- la Ditta Marina Azzurra Yachting srl, con sede in Ameglia (SP), Via Litoranea 14, in persona del Legale Rappresentante pro tempore De Luca Rita Teresa, munito dei poteri necessari ai sensi dello statuto sociale (di seguito Convenzionata).

Premesso che:

- la Convenzionata ha richiesto di attivare una convenzione per il “Servizio di gestione del parcheggio custodito presso aree di parcheggio-autorimesse autorizzate”;
- la Convenzionata svolge attività di rimessaggio nautico e servizio di ormeggio presso la propria sede legale;
- la Convenzionata ha presentato istanza di attivazione di procedura di Provvedimento Unico in materia Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente prot. n. 1001DVA del 17/01/2018 inerente la realizzazione di una darsena scavata a secco in proprietà privata in variante contestuale al PRG della zona F5, adottato con D.C.C. n. 22 del 07/04/2014 che prevede la realizzazione di un impianto nautico (tipologicamente

definito dalle N.T.A. del Piano di parco come “Marina”) scavato a secco all’interno dell’area in proprietà privata;

- la Concedente svolge attività di gestione di servizi di parcheggio, trasferimento autovetture, custodia e servizi connessi, ed ha interesse a proporre alla Convenzionata il servizio di gestione del parcheggio custodito presso aree di parcheggio-autorimesse autorizzate, oltre che i servizi accessori, alle condizioni economiche stabilite nella presente Convenzione;

- con il presente atto la Concedente e la Convenzionata intendono regolare i propri rapporti connessi e/o derivanti dalla Convenzione, dando atto che il contenuto della presente e dei relativi allegati è integralmente approvato.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si stipula e si conviene quanto appresso:

Art. 1 - OGGETTO

La presente convenzione regola il rapporto di convenzione tra la Concedente e la Convenzionata per il “Servizio di gestione del parcheggio custodito, trasferimento autovetture, custodia e servizi connessi”, presso aree di parcheggio-autorimesse autorizzate, oltre che i servizi accessori.

Art. 2 – DURATA

La durata della convenzione è fissata in anni 10 (dieci) con decorrenza a partire dalla data comunicata di fine lavori inerenti la realizzazione dell’opera di cui in premessa da parte della Convenzionata e può eventualmente rinnovarsi per uguale periodo.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI: MODALITA’ GESTIONALI E PRESTAZIONALI

Il Concedente deve garantire la gestione del parcheggio e dei servizi accessori in oggetto con le modalità di seguito specificate:

1. Le aree adibite a parcheggio dovranno essere aperte al pubblico, con un orario di apertura giornaliero dalle ore 09.00 alle ore 18.00.
2. La Convenzionata dovrà concordare con il Concedente un regolamento per l’utilizzo del parcheggio. Tale regolamento è destinato ad assicurare il miglior servizio all’utente. La Convenzionata assicura l’affissione di detto regolamento presso la

propria sede, per visione a tutti gli utenti.

3. E' fatto obbligo alla Convenzionata di curare l'affissione di una tabella delle tariffe presso la propria sede e comunque in modo da essere chiaramente leggibile da parte degli utenti.
4. Le norme cui attenersi in stato di emergenza sono sottoposte alle medesime disposizioni di affissione del regolamento interno.
5. E' fatto obbligo al Concedente di predisporre il piano di circolazione delle vetture e dei pedoni all'interno delle aree adibite a parcheggio.

Art. 4 - TARIFFE

Il Concedente applicherà le tariffe stabilite nell'Allegato A – Preventivo per accordo commerciale.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Le attività oggetto della convenzione sono integralmente a carico del Concedente.
2. Il Concedente si impegna a gestire le aree a parcheggio con le modalità previste dagli articoli precedenti e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella presente convenzione e per tutta la sua durata.

In particolare, il Concedente provvede:

- a) a gestire il parcheggio concesso assicurandone l'apertura nelle giornate, con gli orari e modalità di funzionamento stabiliti;
 - b) a mantenere gli impianti ed attrezzature in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
 - d) a gestire il trasferimento, la custodia ed altri eventuali servizi accessori secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
3. Il Concedente garantisce per tutto il personale addetto al servizio il rispetto delle norme di legge, di contratto collettivo di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o figure assimilate.
 4. La Convenzionata ha l'obbligo di far rispettare il regolamento agli utenti finali, che dovranno corrispondere le tariffe previste per l'utilizzo dei servizi di cui alla presente

convenzione.

Art. 6 - CUSTODIA DEL PARCHEGGIO

Il Concedente garantisce la custodia delle auto, assumendosi la Responsabilità per furti e danneggiamenti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile.

In particolare la gestione comprende:

- ♣ la pulizia e la piccola manutenzione delle aree con custodia e delle relative pertinenze;
- ♣ la custodia e la sorveglianza dei veicoli parcheggiati con presenziamento o remotizzazione;
- ♣ il rispetto delle norme e divieti contenuti nel del DM 01/02/86;
- ♣ l'installazione della segnaletica verticale sia di sicurezza che di transito;
- ♣ quant'altro necessario alla gestione del parcheggio.

Art. 7 - RESPONSABILITA' MANLEVA

Il Concedente è costituito custode del bene. Esso esonera espressamente la Convenzionata da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti derivanti dall'uso del bene concesso e da fatti dolosi o colposi di terzi o di altro personale di servizio. Il Concedente si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri dipendenti, nonché del mancato rispetto delle leggi e regolamenti inerenti l'attività di gestione parcheggi.

Art. 8 - CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE

Al Concedente spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dall'art. 4 della presente convenzione. Il pagamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario o postale alle coordinate indicate dalla Concedente.

Al termine della Convenzione nessun indennizzo potrà spettare a titolo di avviamento dell'azienda o comunque per qualsiasi titolo.

Art. 9 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale.

Qualunque modifica deve essere in forma scritta. Pure per iscritto dovrà essere fatta ogni comunicazione riguardante il presente atto.

Art. 10 - RECESSO

Le parti convengono che la Convenzionata potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento prima della scadenza dandone avviso alla Concedente, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art. 11 – NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto si fa riferimento alle norme del codice civile.

Art. 12 – PRIVACY

La Concedente si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della medesima.

Art. 13 - SPESE CONVENZIONALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico della Concedente.

Art. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di La Spezia.

Art. 15– DOMICILIO


Le parti eleggono domicilio come segue:


- ^ La Concedente presso Via P.Gori 66, 19038 - Sarzana (SP).
- ^ La Convenzionata presso Via Litoranea 14., 19031 Ameglia (SP).

Le variazioni di domicilio devono essere tempestivamente comunicate alla controparte.

Atto letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Ameglia, Li 18/02/2019

Per la Concedente
1 Agenzia XXX


Per la Convenzionata
MARINA AZZURRA YACHTING SRL
Via Litoranea 14
19031 AMEGLIA SP
P.I. 01425770110


ALLEGATO A

Agenzia Investigativa



XXX Security Service di D'Andrea Ottavio



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

Spett.le
Marina Azzurra Yachting Srl
Via Litoranea 14
19031 Ameglia
01425770110

PROT.03\2019 del 18\02\2019
Sarzana 18\02\2019

Oggetto: preventivo con accordo commerciale per il servizio di trasferimento autovetture presso ns capannone, custodia autovetture e riconsegna a fine rapporto.

Facendo riferimento alla proposta in oggetto la ns azienda propone la possibilità di prendere in carico autovettura al momento dell'arrivo alla Vs darsena, con eventuale trasferimento anche con ausilio di autista (previa autorizzazione da parte della proprietà), ricovero dell'autovettura in una rimessa (capannone custodito) con riconsegna nei termini prestabiliti tra le parti.

Si garantisce la massima riservatezza e professionalità:

proponiamo la ns migliore condizione che sarà :
per 1 giorno € 300,00 ad autovettura
per 1 settimana € 150,00 al gg per autovettura
per 1 mese € 100,00 al gg per autovettura

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti

MARINA AZZURRA YACHTING SRL
Via Litoranea 14
19031 AMEGLIA SP
P.I. 01425770110

Via P.Gori 66 – 19038 Sarzana – (SP) ITALY e-mail info@agenziaxxx.com
www.agenziaxxx.com P.Iva 00902030113 – Cod.Fisc. DNDTTV60M09I449V

Uff. Tel. 0187 626049 – Fax 0187 634359 – Cell. 338 5076571 – 339 4313218